

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TRIPODI ANTONINO e DELFINO**

Presentata il 6 maggio 1971

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le riserve che il gruppo del Movimento sociale italiano sollevò nel maggio 1970 — allorché il Governo presentò al Parlamento un disegno di legge di delega per la concessione di amnistia e di indulto riferito ai fatti commessi per causa e in occasione delle agitazioni sindacali del cosiddetto « autunno caldo », riserve soprattutto sollecitate dai fattori politici che motivavano quel disegno, richiesto, com'è noto, dal partito socialista italiano quale condizione per la sua partecipazione alla coalizione governativa di centro-sinistra — furono respinte dalla maggioranza. Questa invece sostenne la necessità del provvedimento per ragioni che un qualificato giurista come l'onorevole Vassalli riassunse alla Camera affermando che le amnistie bene sono previste e adottate « quando si tratta di por fine a procedimenti penali propri e caratteristici d'una determinata situazione storicamente superata e della quale non è pensabile una riproduzione a breve scadenza o a procedimenti penali instaurati per reati che sono il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici, economici e sociali arrivati a positiva conclusione, della quale taluni eccessi sono il prezzo fatale, ed un prezzo pertanto del quale non appar giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna ».

Se, in base a siffatti criteri, amnistia e indulto furono concessi nello scorso anno a favore dei responsabili di gravissimi reati di violenza pubblica e privata, sia pure sullo sfondo di rivendicazioni retributive e di riforme sociali, ma estendendosi il provvedimento di clemenza a una lunga serie di altre vicende penali per reati comuni, e se, così facendosi, fu detto e ripetuto che nessun turbamento ne derivava ai principi fondamentali di uno Stato di diritto, non può oggi non apparire altrettanto lecito che le medesime considerazioni confortino la proposta di legge delega che ci onoriamo di presentare. Essa è fondata sul convincimento che un fatto di eccezionale importanza come l'instaurazione delle autonomie regionali nell'ordinamento costituzionale dello Stato, così complesso e preoccupante da essere rimasto in incubazione, tra dubbi e contrasti, per oltre un ventennio, e al cui adempimento si giunse con larghi margini di onestà e convinta opposizione, non si sarebbe potuto realizzare in un clima di serena e concorde accettazione popolare, specie nel brusco momento della sua entrata in vigore e con riferimento ad alcuni suoi aspetti non approfonditi né chiariti sia in sede legislativa che politica.

Agli onorevoli parlamentari italiani è noto, in particolar modo, come l'omessa predeter-

minazione normativa dei capoluoghi regionali, trascinatasi nell'indeterminatezza più elusiva fin dai lavori preparatori della Costituzione nel lontano 1947, abbia creato, subito dopo il 7 giugno 1970, insofferenze psicologiche e agitazioni di piazza eccedute anche in gravi lesioni dell'ordine pubblico.

È bene sottolineare un aspetto essenziale di tali avvenimenti, poiché esso giustifica la finalità del provvedimento di clemenza che con il presente progetto di delega viene sollecitato. I moti popolari esplosi a causa e a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, ovunque abbiano avuto luogo, assunsero carattere di corale protesta da parte di interi aggregati urbani e sociali, al di fuori, al di sopra, se non del tutto contro qualsiasi etichetta di partito. Si è parlato di fenomeni di risorgente campanilismo, deteriori quanto si vuole e certamente condannabili sul piano dell'ordine pubblico, e penalmente perseguibili, ma non si è capito che essi avevano più profonde matrici e che perciò andavano riportati nei loro giusti limiti e ridimensionati nelle loro componenti umane che, come tali, meritano, da parte dello Stato, una doverosa comprensione.

Se infatti gli eccessi sono stati ufficialmente riprovati, altrettanto ufficialmente è stato però rilevato che al fondo di essi covavano antiche doglianze e nuove amarezze per ingiusti torti subiti da parte del potere centrale e per abusi consumati dagli uomini politici locali. Sia i massimi vertici dello Stato, sia le rappresentanze parlamentari e consiliari, i sindacati, gli enti amministrativi ed economici, i circoli culturali, il mondo religioso, ovunque in Italia ci sia stato un osservatore anche se prevenuto o severo, tutti insomma non hanno potuto non concludere unanimemente che i moti accesi a Reggio Calabria, a Pescara, all'Aquila o in ogni altra località italiana attorno alla controversa scelta del capoluogo della regione portavano in seno due causali che li spiegavano e, per tanta parte, ne sollecitavano la clemente comprensione: primo, molti errori omissivi e commissivi nelle modalità creative delle regioni a statuto ordinario; secondo, una lunga e ingiusta serie di offese recate ai bisogni morali e materiali di quelle popolazioni, la cui perdurante depressione socioeconomica comprova l'insensibilità statuale per istanze tanto reiterate quanto disattese.

A fronte di questi riconoscimenti, le violazioni del diritto perpetrate in varie parti d'Italia in occasione dell'entrata in vigore dell'ordinamento regionale, non lasciano dubbio

sulla necessità di un largo provvedimento di clemenza che chiuda una dolorosa stagione della storia unitaria della Nazione italiana.

In numerosi altri momenti di questa storia, e per gravi agitazioni mosse da vicende politiche pesantemente traumatiche, lo Stato mostrò di voler attenuare la rigida applicazione delle norme penali con misure estintive del reato e della pena. Ai sottoscritti sembra che le circostanze sopra indicate, e sulle quali non si insiste perché larga ne fu l'eco e molte le notizie, impongano altrettanta buona volontà comprensiva. L'ordinamento regionale, sia pure con i vizi di origine che si porta dietro, è ormai entrato in vigore, e, anche nelle due regioni che furono epicentro delle maggiori insoddisfazioni e proteste, la Calabria e l'Abruzzo, governo e assemblea dovranno pur avviarsi a funzionare in un clima rasserenato. Un provvedimento di amnistia servirà anche a questo: a dimostrare cioè che le iniziative che diedero origine ad agitazioni e manifestazioni puntualmente connesse alla realizzazione dei nuovi enti almeno nelle intenzioni dello Stato furono proposte non come situazioni che dividono, ma che uniscono. Tra tante cose in contrario, valga perciò la clemenza a conciliare e calmare gli stati d'animo.

Né sarebbe utile opporre che la clemenza stessa potrebbe, in altre località, incoraggiare altri sommovimenti della stessa natura e per gli stessi fini. A parte che tale argomento non è valso a respingere la concessione del provvedimento di amnistia e indulto cui il presente progetto intende per *relationem* strettamente ancorarsi, considerazioni del genere *a fortiori* non possono valere per opporsi all'emanazione del nuovo provvedimento proposto. Infatti l'istituto regionale, entrando nel sistema giuridico vigente, deve pur tendere a determinare nella coscienza popolare la convinzione che la giustizia nella ripartizione dei vantaggi e degli oneri consequenziali al nuovo sistema dovrà fiduciosamente attendersi da eque decisioni da parte delle autorità competenti. E questo, se certamente è compito dell'autorità regionale, è soprattutto nostro compito primario attraverso il rapido approntamento di chiare leggi quadro. Sino a quando esse mancheranno, Stato e regioni dovranno comprendere che l'incertezza del diritto non è buona consigliera né saggia moderatrice della pubblica opinione.

Non va dunque dimenticata la fiducia riposta, durante la primavera dello scorso anno, negli intenti pacificatori dell'amnistia concessa per le agitazioni sindacali. Con lo stesso

metro va ora considerata la situazione delle zone in cui l'ordinamento regionale si trascinò dietro proteste che del municipalismo avevano solo l'etichetta appariscente, mentre al fondo esprimevano delusioni e sofferenze alle quali non può essere estranea l'equa applicazione del diritto.

Oggi come allora va compreso ed ammesso che « il protrarsi e lo svilupparsi in altrettanti giudizi » del gran numero di procedimenti penali aperti a causa ed in occasione di quei moti eccitati da un adempimento regionalistico quanto meno frettoloso e incauto finirebbe col portare « assai più danno che vantaggio alla causa della giustizia e alla pace sociale ». Questo concetto fu autorevolmente esposto alla Camera dei deputati il 18 maggio 1970, e, se tanto fu valido nelle circostanze alle quali fu allora riferito, non c'è chi non veda che altrettanto possa e debba esserlo a fronte di violazione alle leggi della Repubblica che altro non sono, oggi come allora, fuorché « il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici », per i quali un prezzo « fatale » la società deve pur pagare, « un prezzo — fu detto nel maggio del '70, e qui è lecito ripetere — del quale pertanto non appar giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna ».

Certo nel nostro caso non sopperiscono a conforto della richiesta amnistia e del richiesto indulto le particolari solennità che in circostanze conformi si suole addurre a copertura dei concessi provvedimenti di clemenza. Ma noi dobbiamo escludere in via di principio e in situazione di fatto che un'oc-

casionale coincidenza faticida debba condizionare negativamente l'esigenza che lo Stato indulga a fronte di reati compiuti nelle straordinarie circostanze ricordate. Più che dal calendario, il suffragio di clemenza e di indulgenza dev'essere ad esse offerto dal convincimento che la pacificazione degli animi confortata ed espressa dal provvedimento di clemenza debba servire a « sanare — come fu anche detto — situazioni il cui protrarsi ed acuirsi sarebbe peggior danno di quello portato dalle amnistie ». I provvedimenti di clemenza non presuppongono necessariamente, sotto il profilo giuridico, eventi eccezionali degni della benevolenza del « principe ». Al contrario, ben più aderente alla realtà, e ben più giustificata — anche dal diritto — è la « clemenza » che affonda le sue radici in eventi nei quali è tanto difficile, come nel caso, identificare la linea di demarcazione oltre la quale finisce la nostra responsabilità e la responsabilità del Governo, e comincia la responsabilità volutamente criminosa dei singoli. Esoneriamo, onorevoli colleghi, la magistratura da un compito che riuscirebbe certamente ingrato e, probabilmente, anche inadeguato alle sanzioni repressive da eliminare.

Confidiamo pertanto che il Parlamento, con procedura di urgenza, voglia prendere in esame la seguente proposta di legge delega e approvarla, con voto unanime, nell'interesse generale della comunità nazionale di affratellare le città e le popolazioni italiane attraverso un atto di comprensione dei non lieti avvenimenti che accompagnarono l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è delegato ad estendere i benefici di clemenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1970 n. 283, e nei limiti di loro applicazione, ai reati commessi dal 15 giugno 1970 al 30 aprile 1971, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni e manifestazioni determinate o, comunque, dipendenti dall'attuazione dell'ordinamento regionale.